



8533/131

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

CONTRIBUTO UNIFICATO

OGGETTO: Compenso professionale in procedura concorsuale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giuseppe Salmè

Presidente R.G.N. [redacted]

Dott. Carlo Piccininni

Consigliere

Dott. Sergio Di Amato

Consigliere

Dott. Antonio Didone

Consigliere Cron. 8533

Dott. Carlo De Chiara

Consigliere Rep (1450) C.I.

Ud. 8.2.2013

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] via [redacted] presso l'avv. [redacted] che con l'avv. [redacted] lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

[redacted] in persona del curatore;

- intimato -

avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 7205/11 del 26.5.2011.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

205  
2013



udienza dell'8.2.2013 dal Relatore Cons. Carlo

Piccininni;

Udito l'avv. [REDACTED] per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### Svolgimento del processo

Con ricorso del 14.9.2010 [REDACTED] chiedeva l'ammissione al passivo del [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in prededuzione, della somma di € 80.000 oltre interessi, in relazione all'attività svolta per la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché per la connessa domanda di transazione fiscale. L'istanza veniva disattesa in sede di verifica dello stato passivo dal giudice delegato, che per l'appunto riconosceva al credito la collocazione privilegiata.

Il provvedimento, opposto, veniva confermato dal Tribunale di Milano, che segnatamente rilevava come il credito vantato dal professionista per l'assistenza prestata nella predisposizione e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all'ammissione alla procedura di concordato, non fosse annoverabile fra i crediti prededucibili indicati



dall'art. 111 l.f., nè potesse essere compreso nella previsione dell'art. 182 quater l.f.

Avverso la decisione [REDACTED] proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui non resisteva l'intimato.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica dell'8.2.2013.

#### Motivi della decisione

Con il solo motivo di impugnazione [REDACTED] ha denunciato violazione dell'art. 111 l.f., con riferimento all'affermata limitazione della prededucibilità dei crediti a quelli di pertinenza dell'attestatore del piano, espressamente qualificati come prededucibili dal tribunale in sede di omologa.

Il rilievo contrasterebbe infatti con il disposto dell'art. 111 l.f., che considera prededucibili i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, fra questi ultimi dovendosi quindi ricomprendere anche quelli maturati prima dell'apertura dei detti procedimenti, come verificatosi nel caso di specie.

La censura è fondata.

L'art. 111, secondo comma, l.f. indica infatti come prededucibili i debiti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in



occasione o in funzione di procedure concorsuali sicchè, trattandosi nella specie di debito contratto per prestazioni professionali finalizzate all'assistenza e alla redazione di un concordato preventivo, ne risulta la prededucibilità del credito azionato.

Il tribunale di Milano è viceversa giunto ad opposte conclusioni rilevando come dubbi interpretativi avrebbero potuto essere legittimamente sollevati prima dell'entrata in vigore della legge 30.7.2010, n. 122, vale a dire prima dell'introduzione dell'art. 182 quater l.f..

Detta disposizione aveva per l'appunto limitato la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario, sempre che la prededuzione fosse stata espressamente riconosciuta nel provvedimento con il quale il tribunale aveva accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo, sicchè non vi sarebbe stato spazio per ulteriori riconoscimenti.

Il rilievo non è tuttavia condivisibile.

Il dettato dell'art. 111, secondo comma, l.f. è assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti sorti in funzione di



procedure concorsuali e la valorizzazione dell'introduzione dell'art. 182 quater a sostegno di una interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale fissata nel citato art. 111 ( tale cioè da annullarne sostanzialmente la portata ) contrasta con la lettera della legge e con l'intenzione del legislatore, all'evidenza individuabile nell'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento.

In ogni caso la questione risulta superata dalle ulteriori modifiche normative successivamente intervenute ( l. 30.7.10, n. 122 ), che hanno comportato una riscritturazione dell'art. 182 quater l.f., così determinando l'eliminazione della limitazione alla prededuzione prevista nella precedente formulazione.

Da ciò consegue che il ricorso deve essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., per la quale il credito del ████████ deve essere ammesso al passivo del fallimento in prededuzione, con il privilegio riconosciuto.

La novità della questione induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.



P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,  
decidendo ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ammette al  
passivo del [REDACTED]  
[REDACTED] il credito di [REDACTED] in prededuzione, con il  
privilegio riconosciuto e compensa le spese del  
giudizio di legittimità.

Roma, 8.2.2013

Il consigliere estensore

Il Presidente

Deposito in Cancelleria

8 APR 2013

IL CANCELLIERE  
APPROFONDITI